



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE



Ordinanza n. 22/2020

Albo n. ____/2020

Regolamentazione della circolazione stradale in C.so V. Emanuele a Ginosa nel periodo dal 23.05.2020 al 31.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO l'art. 7, comma 1 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 2 seconda parte, secondo il quale Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della D.G.C. n° 39 del 01.03.2018, e successiva n. 191 del 05.10.2018 con cui è stata definita la riorganizzazione della Struttura Organizzativa e l'attribuzione delle relative funzioni del Comune, nonché il Decreto del Sindaco prot. n. 6981 del 07.03.2019 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti dell'attività del III° Settore Area Sicurezza Prevenzione ed Ordine Pubblico;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" in data 20.05.2020 si è svolta apposita riunione del C.O.C. nel corso della quale, tra gli altri, è stato affrontato il tema dell'emanazione di apposito provvedimento di modifica della viabilità per il Centro Storico, al fine di individuare aree esterne adiacenti i locali delle attività esercenti la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande, da destinare alle attività in parola; ciò appunto in ottemperanza alle recenti disposizioni governative (decreto legge n. 33/2020 – Ordinanza Regionale n. 237/2020) che impongono la disponibilità di spazi maggiori all'interno dei locali per il mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonali. In proposito è emerso che l'Amministrazione ha allo studio per Ginosa e Marina di Ginosa misure che consentano alle attività come bar e ristoranti di ampliare le aree esterne in cui avviene la somministrazione, e consentire così la riapertura nel rispetto del distanziamento sociale;

CHE al fine di avviare tali procedure, nelle more di una regolamentazione più generale della materia, è necessario intervenire con l'emissione di una ordinanza di limitazione temporanea della circolazione stradale, stabilendone

Comando Polizia Locale di Ginosa

74013 Via Quarto, 12 Via Quarto, 12
tel. 099.8290247 fax 099.8293729 e-mail: pm@comune.ginosa.ta.it
pec: pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINAZA PERIODO MAGGIO –
OTTOBRE 2020 GINOSA

Pag. 1 di 3



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE



l'efficacia tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, limitatamente al tratto di C.so V. Emanuele compreso tra Via Messapia e Piazza Orologio;

RITENUTO, pertanto, di dare seguito a quanto emerso nella suddetta riunione C.O.C., in modo tale che nei periodi di vigenza delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 l'affluenza dei pedoni sulla principale arteria della Città possa avvenire in condizioni di sicurezza e, nello stesso tempo, permettere agli esercizi pubblici di somministrazione di estendere le aree esterne e consentire così una riapertura nel rispetto del distanziamento sociale e, pertanto, di procedere all'emissione di un provvedimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza in premessa descritti;

ATTESO che la presente ordinanza è stata preventivamente illustrata ai predetti Amministratori in data odierna;

ORDINA

I seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale da attuarsi in Ginosa:

1. È istituito nel periodo dal 23.05.2020 al 31.10.2020 con validità dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo DIVIETO DI FERMATA (con rimozione coatta del veicolo - ove i mezzi tecnici a disposizione lo consentano) e Sospensione della circolazione stradale sui seguenti percorsi cittadini:

- C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via Messapia e Via Salento;
- C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via Salento e Via Magnolie
- Viabilità perimetrale di P.zza Orologio corrispondente al prolungamento delle Vie Ortensie e Magnolie;

Sono fatte salve le eccezioni di legge, i permessi normalmente attribuiti agli aventi diritto nonché eventuali eccezioni accordate ai cittadini residenti nelle zone interessate, fermo restando che ai residenti e/o soggetti aventi particolari necessità è consentito il transito nella zona interdetta alla circolazione, nelle ore di chiusura limitatamente al tempo necessario per raggiungere e lasciare le abitazioni, per la via più breve, a velocità minima non oltre i 20 km/h;

2. A titolo puramente sperimentale, durante il periodo e l'orario di vigenza delle norme di cui al presente provvedimento, limitatamente ai soli residenti nelle aree interessate potrà attivarsi la deroga al senso vietato nelle vie Isola Caprera, nel tratto compreso tra P.zza IV Novembre e C.so V. Emanuele ed in C.so V. Emanuele nel tratto compreso tra Via Teatro e Largo SS. Medici e limitatamente al tempo necessario per raggiungere le abitazioni, rigorosamente a "passo d'uomo" e sempre che tale percorso sia compatibile con la situazione in atto;
3. La presente Ordinanza ha validità esclusivamente per gli ambiti temporali riportati. In detti ambiti temporali, modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nelle zone interessate. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate, mantengono piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti, che non siano in contrasto o incompatibili;

AVVERTENZE

- Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità nelle predette giornate avrà cura di rendere noto all'utenza in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale.
- La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.
- L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento o le modifiche delle disposizioni in esso contenute che si dovessero rendere necessarie per motivi contingenti, sono rimesse alla valutazione discrezionale

Comando Polizia Locale di Ginosa

74013 Via Quarto, 12 Via Quarto, 12
tel. 099.8290247 fax 099.8293729 e-mail: pm@comune.ginosa.ta.it
pec: pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINAZA PERIODO MAGGIO –
OTTOBRE 2020 GINOSA

Pag. 2 di 3



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE



del Comando di Polizia Municipale, che, assieme alle altre forze dell'ordine, è incaricato della esecuzione della presente ordinanza che sarà resa nota con l'istallazione della relativa segnaletica stradale.

- Relativamente al carattere temporaneo di alcune delle prescrizioni di cui al presente atto, si autorizza l'apposizione di transenne e/o cartelli stradali riportanti "A Stampa" le medesime prescrizioni a condizione che siano installati in condizioni di piena visibilità per l'utenza stradale;
- *Sulle predette pubbliche vie, sarà consentito il transito ai soli mezzi di soccorso, a quelli della Forza pubblica ed a quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di apposito contrassegno, (questi ultimi solo ove ne sia possibile consentire l'accesso compatibilmente con la situazione in atto).*
- ❑ Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
- ❑ Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.
- ❑ Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
- ❑ Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.
- ❑ Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.
- ❑ La Polizia Locale e gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Ginosa, 22.05.2019

Il Comandante della Polizia Municipale
Comm. Sup. Dott.ssa Giovanna Ferretti¹

¹ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993